LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3266

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GENNAI TONIETTI ERISIA, SORGI, MALVESTITI, ARCAINI, BERZANTI

Annunziata il 30 ottobre 1957

Modificazione dell'articolo 3 della legge 8 luglio 1957, n. 579, sulle anticipazioni delle rette di spedalità ai nosocomi della Repubblica

Onorevoli Colleghi! — Con la legge 8 luglio 1957, n. 579, sono state prorogate al 30 giugno 1962, con alcune aggiunte e modifiche, le disposizioni, contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, recante norme sulle anticipazioni statali delle rette di spedalità ai nosocomi della Repubblica.

Le aggiunte e modifiche accennate, non hanno però eliminato un grave inconveniente, ripetutamente segnalato dalle Amministrazioni ospedaliere, derivante dal fatto che, nonostante le prescrizioni di legge, spesso gli esattori comunali non provvedono ai versamenti nelle Tesorerie provinciali delle rate bimestrali delle spedalità addebitate ai rispettivi comuni, da cui è derivato e deriva che somme ingenti non possono venire riassegnate al servizio delle anticipazioni, con grave danno degli ospedali e con pregiudizio sostanziale dei fini per i quali venne istituito il servizio delle anticipazioni statali delle spedalità.

E poiché la legge non dispone che le somme recuperate a carico dei comuni e versate nelle Tesorerie provinciali siano rese di nuovo disponibili ai fini delle anticipazioni agli ospedali delle rispettive provincie, le inadempienze sopraccennate compromet-

tono il funzionamento del servizio anche in quelle provincie dove i versamenti da parte degli esattori comunali hanno luogo con regolarità, tanto che talvolta vengono versate nelle Tesorerie provinciali delle sonne relative a spedalità che agli ospedali non sono ancora state anticipate

Si presenta perciò necessario e urgente provvedere ad un perfezionamento della legge 8 luglio 1957, n. 579, disponendo che le somme versate dagli esattori comunali nelle singole Tesorerie provinciali, siano immediatamente e integralmente accreditate alla rispettiva Prefettura per la loro assegnazione agli ospedali della provincia.

In tale guisa si attuerà, con una più rapida rotazione del fondo assegnato al servizio, un maggiore sprone ai fini della regolarità dei recuperi delle somme a carico dei comuni.

Anche in considerazione delle molte difficoltà economiche e finanziarie che rendono sempre più difficile l'amministrazione dei nosocomi italiani, ci auguriamo che la presente proposta di legge, avente lo scopo di facilitare il reperimento sollecito delle normali entrate degli ospedali, trovi la vostra comprensiva approvazione. LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PROPOSTA DI LEGGE

ARTIGOLO UNICO.

All'articolo 3 della legge 8 luglio 1957, n. 579, è aggiunto il seguente comma:

« Le somme versate dagh esattori comunali alle Sezioni di Tesoreria provinciale ai sensi del presente articolo, verranno di volta in volta integralmente accreditate alle rispettive Prefetture, per essere da queste anticipate agli ospedali».